

GUIDA ESPLICATIVA DELLA CHECK LIST DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono quella sorta di divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerte al pubblico, per i quali necessita il controllo della Pubblica Amministrazione ai fini di incolumità pubblica, ordine e moralità.

Figurano quindi tra gli intrattenimenti quei tipi di attività aventi partecipazione attiva del pubblico:

- discoteche, locali notturni, luna park.

Per spettacoli si definiscono quei tipi di attività aventi partecipazione passiva del pubblico, come:

- esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.

Le attività di intrattenimento e spettacolo possono essere svolte:

- in forma stabile, in luoghi normalmente chiusi, con destinazione prefissata, (locali di intrattenimento e svago) ad esempio, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono, oltre al pubblico spettacolo in sé, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
- in forma temporanea, in luoghi sporadicamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (ad esempio, una piazza cittadina temporaneamente destinata ad un grande concerto).

Gli intrattenimenti, spettacoli da svolgere in luogo pubblico esposto al pubblico, sono anche definiti anche "pubblici spettacoli", e riconducibili all'art. 68 del R.D. 773/1931 (detto T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Le manifestazioni temporanee, per quanto di brevissima durata, sono eventi anche molto "complessi" e la complessità dipende da come l'organizzatore e i partecipanti intendono sviluppare l'evento.

Temporaneità non significa costi minori per chi organizza o partecipa, perché anche per un giorno solo non si possono trascurare le regole di sicurezza e di incolumità pubblica, igiene e sanità, sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto per la quiete pubblica.

TERMINOLOGIA

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA: evento breve, ma in grado di richiamare anche un vasto pubblico

DURATA: un solo giorno o più giorni, consecutivi o meno, a volte ripetuti per più fine settimana (ad es, sabato 16 e 23 giugno, domenica 17 e 24 giugno, oppure tutti i venerdì del mese di luglio)

ORGANIZZATORI: imprese, associazioni o circoli privati, enti pubblici, parrocchie o altri soggetti del terzo settore

PARTECIPANTI: imprese, associazioni o circoli privati, altri privati (hobbisti, artisti)

LUOGHI DI SVOLGIMENTO: aree private (ad es, il cortile della parrocchia), oppure aree pubbliche di cui il Comune abbia concesso la disponibilità (ad es, piazza xy) o ancora luoghi chiusi o semi-chiusi (ad es, auditorium comunale, stadio, palazzetto dello sport, villa storica)

PRESUPPOSTI: una ricorrenza locale, oppure una riunione straordinaria di persone dovuta alle più svariate circostanze (ad esempio, una manifestazione sportiva, come una minirun, oppure culturale, come un festival letterario, oppure gastronomica-tematica, come la "sagra del gambero di fiume", oppure etico-sociale come una raccolta di fondi per la ricerca)

ACCESSO: normalmente libero, senza pagamento di un biglietto

TEMA: il più vario (sport, cucina, musica, cultura, arte, solidarietà, didattica..)

ATTIVITA' POSSIBILI:

- commercio al dettaglio, sia di generi alimentari che non alimentari;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- manifestazioni fieristiche locali (vendita di beni non alimentari effettuata, di norma, da privati che si dichiarano hobbisti o artisti);
- pubblico spettacolo (ad es, concerto, bande, rappresentazione teatrale, danzerini);
- manifestazioni di sorte locale (lotterie/tombole/pesche/banchi di beneficenza);
- spettacoli viaggianti (ad es, giostre, gonfiabili) anche con utilizzo di animali per pubblico spettacolo;
- fuochi pirotecnici;
- attività dimostrative (ad es, dimostrazione di cucina creativa, bonsaistica);
- raccolta di fondi (ad es, vendita ad offerta libera di azalee);

A. INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA E CAPIENZA DELLA MANIFESTAZIONE

Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di pubblico spettacolo, l'organizzatore, prima di tutto, deve verificare se lo spettacolo che intende organizzare preveda:

- lo svolgimento soltanto di spettacoli dal vivo di teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche;
- la presenza di non più di 1000 persone;
- l'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si intenda realizzarlo;
- lo svolgimento tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno successivo.

Qualora ricorrano questi elementi, per lo svolgimento di tale spettacolo occorre compilare e presentare la scia di cui al modulo 1.

In caso contrario, occorre verificare se la capienza del locale/luogo in cui si svolgerà lo spettacolo sia inferiore o superiore alle 200 persone e se lo spettacolo si concluda entro oppure oltre le ore 24, compilando conseguentemente il modulo 2 o il modulo 3.

Nel caso in cui non sia previsto pubblico spettacolo, occorre trasmettere il solo piano di emergenza della manifestazione (modulo 4).

In particolare, si ricorda che:

- chi voglia organizzare una manifestazione di qualsiasi natura, piccola o grande che sia, deve sempre prevedere la redazione di un Piano di Emergenza ed Evacuazione (comprensivo del piano di emergenza sanitario ai sensi della DGR 609/2015) predisposto da tecnico abilitato e sottoscritto dall'organizzatore della manifestazione in base alle linee guida della Circolare del Ministero dell'Interno del 18/7/2018, nel quale venga effettuata la valutazione del rischio dell'evento e le misure di mitigazione da attuare;
- il piano di sicurezza ed evacuazione dovrà essere proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare: nessun evento ne è escluso a priori;
- se la capienza dell'area/locale in cui dovrà svolgersi l'evento è pari o inferiore alle 200 persone e la sua durata è prevista fino alle ore 24 del giorno di inizio, la licenza di pubblico spettacolo è sostituita da Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed occorre allegare all'istanza una relazione tecnica resa da un professionista abilitato iscritto all'albo che certifichi la rispondenza alle norme sia del progetto che dell'allestimento dell'area/locale. La SCIA, però, è efficace soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione di agibilità dell'area/locale in cui si svolge l'evento;
- se la capienza dell'area/locale in cui sarà realizzato l'evento è superiore alle 200 persone, il rilascio dell'autorizzazione per il suo svolgimento è subordinato al parere della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo.

Nei moduli sono indicati gli allegati necessari per la SCIA e per ottenere l'autorizzazione.

B. COMUNICAZIONE PORTALE 118 E PREAVVISO ALLA QUESTURA

QUESTURA

Almeno 3 giorni prima della manifestazione è onere degli organizzatori inviare al Questore territorialmente competente, il preavviso di pubblica manifestazione (ai sensi dell'art.18 Tulpas).

Chi intende quindi organizzare una manifestazione deve adempiere a tale obbligo, su modulistica ministeriale scaricabile dal sito <https://cutt.ly/lwko0I9I>.

Alla comunicazione deve essere allegato piano di emergenza, programma e layout della manifestazione.

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore. Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può vietare la manifestazione o impartire prescrizioni sui modi e sui tempi di svolgimento della manifestazione.

ASSISTENZA SANITARIA 118

Per lo svolgimento dell'evento/manifestazione è necessario compilare la scheda nel portale EMP 118ER (Eventi Manifestazioni Programmate) collegandosi al link <https://www.118er.it/eventiprogrammati/> nei tempi previsti dalle norme regionali (15 giorni per manifestazioni a rischio basso, 30 giorni per manifestazioni a rischio medio, 45 giorni per manifestazioni a rischio elevato).

Attraverso la compilazione dei campi dedicati, il portale calcola il livello di rischio legato alla tipologia dell'evento.

Prima della compilazione sul portale 118 ER, è opportuno che l'organizzatore prenda accordi con l'Associazione/Ente di assistenza sanitaria al quale intende rivolgersi per verificarne la presenza sul portale 118 ER.

C. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA STRADE

Lo svolgimento di una manifestazione su suolo pubblico o privato ad uso pubblico necessita del rilascio di apposita autorizzazione.

L'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale stabilito dal regolamento del SUAP. I casi di esenzione dal pagamento del canone sono previsti dal regolamento stesso. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo vengono rilasciate dal SUAP.

Coloro che ottengono il patrocinio per la manifestazione possono ottenere delle esenzioni/agevolazioni per il pagamento del canone.

Collegata alla richiesta di occupazione di suolo pubblico vi è anche la richiesta di chiusura strade.

È importante che la richiesta venga inoltrata in tempo utile, stante la necessità di provvedere all'emissione dell'ordinanza di limitazione della circolazione stradale e della sosta almeno 48 ore prima dello svolgimento della manifestazione.

D. RISPETTO LIMITI ACUSTICI E DI ORARIO

In applicazione della **Delibera della Giunta Regionale 1197 del 21/09/2020** le attività rumorose temporanee (tra cui anche le manifestazioni) che possono determinare il superamento dei limiti di rumore ambientale vigenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 447/95, devono attenersi ai criteri della predetta D.G.R. 1197/2020.

Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella B della DGR 1197/2020.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nella Tabella B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997

Per le manifestazioni che rispettano i limiti orari e di rumore deve essere presentata una comunicazione in cui si dichiara il rispetto di tali limiti.

Lo svolgimento di manifestazioni che eccedono i limiti orari e di rumore previsti dalla DGR 1197/2020 è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione che deve essere richiesta almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'attività e deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica.

Nel caso il SUAP abbia adottato o aggiornato il regolamento comunale in materia sulle base delle indicazioni fornite dalla DGR 1197/2020, occorre fare riferimento a quanto stabilito nel regolamento comunale.

E. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Emilia-Romagna n. 14/2003 e s.m.i. l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Non è necessario il possesso dei requisiti professionali se l'attività di somministrazione temporanea è svolta, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico.

Sono escluse dall'obbligo di Scia le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite, che dovranno tuttavia svolgersi nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non deve essere presentata la notifica sanitaria.

Qualora siano allestiti impianti per la cottura o il riscaldamento di alimenti, funzionanti a gas petrolio liquefatto (GPL), è necessario che siano predisposti in conformità con quanto contenuto nella Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno, che ha dettato le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione di impianti GPL in occasione di manifestazioni.

L'utilizzo di detti impianti temporanei è consentito solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

F. UTILIZZO DI ANIMALI NELLA MANIFESTAZIONE

Per la comunicazione di svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico in cui è prevista la presenza di animali occorre compilare la SCIA relativa al benessere animale, completa degli allegati richiesti.

Il SUAP provvederà a trasmettere la documentazione pervenuta al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ausl territorialmente competente.

G. GIOSTRE / ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le eventuali giostre o attrazioni inserite all'interno di una manifestazione devono essere individuate nel relativo piano di sicurezza dell'evento e devono avere un'area dedicata.

Il modulo che si mette a disposizione consente di dichiarare la presenza di giostre o attrazioni (sono compresi anche i gonfiabili).

Ad ogni operatore dello spettacolo viaggiante verrà poi rilasciata un'autorizzazione per l'esercizio contenente le prescrizioni generali per l'area dedicata.

Pertanto, nel momento in cui ci si rivolge ad un operatore titolare di una giostra/attrazione occorre ricordargli la necessità oltre al possesso della licenza prevista dal Tulp, e del codice identificativo di:

- presentare istanza telematica al SUAP tramite il portale regionale "Accesso Unitario" alla quale dovranno allegare Copia della polizza assicurativa corredata dalla quietanza valida, Certificato di collaudo annuale in corso di validità, prima dell'inizio della manifestazione;
- presentare i certificati di corretto montaggio e dichiarazioni di tutti gli impianti utilizzati prima della messa in funzione delle giostre.

H. SERVIZI AMBIENTALI

Per forniture straordinarie di energia elettrica e acqua, la richiesta deve essere presentata direttamente all'ente fornitore (Enel, Aimag ecc.) con le modalità e le tempistiche da essi richieste.

Per la pulizia e raccolta rifiuti, qualora non si provveda in autonomia e si voglia richiedere il supporto chiedere al SUAP come fare.

È possibile richiedere la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata.

I. DIRITTI SIAE

L'organizzazione di spettacoli musicali o l'utilizzo di musica riprodotta implica l'autorizzazione SIAE ed il pagamento dei relativi diritti. (DPR 633/1941 e s.m.i. e d.lgs.708/1947 e s.m.i.). Il pagamento della SIAE spetta agli organizzatori dell'evento.

Il pagamento deve avvenire online o negli uffici SIAE prima dell'evento presso l'ufficio competente della zona in cui avverrà la manifestazione.

Il costo varia in base al numero dei partecipanti e alla musica (musicisti dal vivo rispetto ai deejay) e alla gratuità o meno dell'evento. A seguito dell'evento va consegnato il "borderò", un modulo che contiene i brani suonati.

Se a seguito di controlli SIAE dovesse emergere che in un ricevimento si stia ascoltando musica protetta dai diritti d'autore senza aver fatto richiesta del permesso, è prevista una sanzione pari a sei volte la tariffa o le tariffe non pagate. La sanzione è a carico dell'organizzatore dell'evento.

J. RICHIESTA DI PATROCINIO

La richiesta è rivolta al Sindaco e il patrocinio viene concesso nelle forme e modalità stabilite dall'amministrazione. Il patrocinio viene concesso a soggetti pubblici o privati, i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgono all'interno del territorio comunale purché presentino un contenuto di particolare rilevanza per il Comune stesso.

Il patrocinio accordato consente al beneficiario di inserire, in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa, la nota: "La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune territorialmente competente" e, qualora lo abbia richiesto, anche lo stemma e il logo del Comune.

Si precisa che la concessione del Patrocinio del Comune non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione.

K. RICHIESTA ATTREZZATURE COMUNALI

Le attrezzature comunali che possono essere concesse in uso e le modalità di concessione sono consultabili al link (indicare)

OPPURE INSERIRE DETTAGLIO DELLE ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE:

PALCO

Il Comune metterà a disposizione degli organizzatori il palco comunale. Il palco è modulare ed è composto da n. moduli da mt. Cadauno, definiti dal Comune. Le dimensioni del palco sono pertanto mutabili, a seconda delle singole esigenze. Il palco dovrà essere ritirato dagli organizzatori e riconsegnato a cura degli stessi, secondo le modalità che verranno comunicate di volta in volta.

Rimane a carico degli organizzatori il rilascio della certificazione di corretto montaggio da parte di soggetto abilitato.

SEDIE

Il Comune metterà a disposizione le sedie in dotazione. Le sedie saranno consegnate agli organizzatori da incaricati del Comune e dagli stessi ritirate, secondo modalità che verranno concordate fra le parti. La disposizione delle sedie nei luoghi degli eventi compete agli organizzatori.

TRANSENNE

La consegna e il ritiro delle transenne sono a carico del Comune. La disposizione delle transenne per la chiusura di piazze e strade verrà determinata dalla Polizia Locale, tenendo conto del piano di sicurezza predisposto dagli organizzatori.

La richiesta deve essere presentata all'ufficio territorialmente competente che la dovrà valutare e potrà fornire eventuali materiali in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

La concessione delle attrezzature è vincolata alla disponibilità, in quanto è data priorità agli eventi e alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione.

Nel caso in cui due o più richieste, con pari grado di priorità, riguardino lo stesso periodo, il criterio a cui fare riferimento per la concessione sarà l'ordine cronologico di arrivo della domanda al protocollo generale dell'ente.

K. ALTRE ATTIVITA' PRESENTI NELLA MANIFESTAZIONE

CERIMONIE, PRATICHE RELIGIOSE E PROCESSIONI FUORI DAI LUOGHI DESTINATI AL CULTO, SFILATE CIVILI

In base all'art. 25 Tulpas, occorre presentare apposito avviso al Questore territorialmente competente almeno 3 giorni prima.

È comunque opportuno trasmettere l'avviso anche al Comune anche ai fini della gestione della viabilità dell'area interessata.

MERCATINO OPERE INGEGNO CREATIVO

In base all'art.4 co.2 lettera h) d.lgs.114/98, sono opere dell'ingegno quelle riferibili alla capacità creativa dell'autore. Non rientrano in questa casistica i classici mercatini dell'usato/riuso (che non sono più consentiti in Emilia-Romagna), né i mercatini degli hobbisti, per i quali è richiesto il possesso del tesserino ed essere istituiti con apposito atto e regolamento.

È buona norma che gli organizzatori di mercatini con opere dell'ingegno facciano compilare ai partecipanti una dichiarazione in base alla quale si prende atto che si tratta di merce che non viene acquistata e rivenduta, ma che è effettivamente frutto della creatività e del lavoro del partecipante stesso.

MOSTRA MERCATO (o manifestazione fieristica locale)

Normata dalla L.R.12/2000: l'organizzatore è tenuto a presentare una comunicazione di manifestazione fieristica locale (mostra mercato) cui vanno allegati statuto del soggetto che opera come capofila/organizzatore e relativo regolamento di svolgimento della manifestazione.

Possono rientrare in questa casistica anche i mercati cosiddetti "straordinari" tematici (Fiera del cioccolato, feste dei fiori, mercato toscano...).

Al termine, deve essere inviato al Comune il consuntivo della manifestazione.

SPETTACOLI PIROTECNICI (fuochi artificiosi)

Occorre autorizzazione apposita ex art. 57 Tulp. L'autorizzazione deve essere richiesta da parte della ditta specializzata che si occupa dello sparo dei fuochi e deve essere inoltrata con modalità telematica utilizzando il portale regionale "Accesso Unitario".

I siti di sparo devono essere preventivamente omologati con passaggio in Commissione materie esplodenti della Prefettura.

ATTENZIONE: È opportuno valutare bene le condizioni del sito di sparo e gli effetti del vento anche sulle aree circostanti per prevenire eventuali focolai d'incendio che possono svilupparsi nelle ore successive.

LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA

La materia è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che assoggetta le manifestazioni di sorte locali ad apposita comunicazione da indirizzare almeno 30 giorni prima dell'evento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stato, al Prefetto ed al Sindaco del Comune in cui viene effettuata l'estrazione; decorso 30 giorni senza che l'Ispettorato adotti un provvedimento espresso, il nulla-osta all'effettuazione della manifestazione si intende rilasciato.

Le **manifestazioni di sorte locali** sono:

- le **lotterie** con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- le **tombrole** effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42. Per lo svolgimento delle tombole deve essere preventivamente versato al Comune un deposito cauzionale pari al valore dei premi posti in palio. Le tombole che si svolgono in ambito privato e ludico (anche in circoli ed associazioni regolarmente costituiti) non sono soggette alle procedure previste dal DPR 430/2001.
- le **pesche o banchi di beneficenza** effettuate con vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio; per la loro organizzazione, non si prestano per l'emissione dei biglietti a matrice. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

I recapiti per l'invio della documentazione sopra indicata sono reperibili al seguente link: <https://adm.gov.it/portale/-/emilia-romag-1>

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE

Si tratta di una manifestazione svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico e può avere carattere sia di tipo agonistico che non agonistico.

La competenza in merito a tali manifestazioni sportive spetta ai **Comuni**, per le competizioni che coinvolgono strade o vicinali di un solo comune e alla **Provincia** in caso di interessamento di strade provinciali e/o di più comuni.

Si intende **manifestazione sportiva NON competitiva** quella che si svolge su strade solo comunali e che non comporta lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Questo tipo di manifestazioni rientrano pertanto tra quelle definite dall'articolo 123 del Regolamento di esecuzione del TULPS e sono soggette a semplice comunicazione/segnalazione al Comune di competenza.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMPETITIVE

Si definiscono **manifestazioni sportive competitive** su strada quelle manifestazioni di carattere agonistico svolte su aree pubbliche o su strade di uso pubblico come previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada".

Il carattere agonistico dell'evento richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati

- esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti. Le manifestazioni sportive competitive su strade comunali sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Comune in cui si fa la gara stessa, previa presentazione di apposita domanda.

Per l'organizzazione della manifestazione è necessario:

- aver stipulato apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e che i partecipanti siano in possesso di una certificazione di buona salute rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 28/02/1983;
- il possesso del Nulla Osta della federazione sportiva di riferimento;
- aver preso visione delle condizioni del manto stradale dove si svolgerà la manifestazione dichiarandone l'idoneità per effettuarvi la gara;
- predisporre un apposito servizio di scorta tecnica avvalendosi di personale proprio ovvero degli organi di polizia al fine assicurare, durante lo svolgimento della manifestazione, le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza necessarie.
- provvedere, al ripristino dei luoghi e delle strade interessate dall'evento;
- dichiarare l'idoneità del percorso della manifestazione sportiva.

FALO' TRADIZIONALE

L'accensione di fuochi e/o di falò tradizionali rientra tra le attività regolamentate dal TULPS all'art. 57 ("Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono ... farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa").

Nell'eventualità in cui una manifestazione preveda l'accensione di un falò tradizionale, occorre ottenere una licenza rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, qualifica che, ai sensi dell'art. 1 TULPS, nei Comuni privi di Commissariato di P.S. è ricoperta dal Sindaco.

L'organizzatore deve compilare l'apposito modulo, impegnandosi ad ottemperare scrupolosamente alle prescrizioni in esso riportate, finalizzate a garantire la sicurezza delle persone e a prevenire ogni danno.

LANCIO DI "LANTERNE VOLANTI"

In base alla nota del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016. Rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (che riprende la circolare 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06.12.2012), per il lancio delle lanterne volanti, il lancio delle cosiddette "lanterne volanti", anche nell'ambito di feste private, deve essere annoverato quale "accensione pericolosa" tra le disposizioni previste dall'art.57 Tulp.

Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 Tulp per il rilascio del quale il richiedente deve dichiarare di avere inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale (ENAC).

Ne consegue che il lancio delle lanterne effettuato senza la prescritta autorizzazione può portare al reato di cui all'art.703 del Codice penale.

INFORMAZIONI UTILI

• ASSICURAZIONE E NORME SICUREZZA SUL LAVORO

È consigliata la stipula di una adeguata copertura assicurativa, in quanto l'organizzatore sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati all'area e a terzi.

Sarebbe bene che la validità di tale polizza fosse estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e comprendesse anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

Le misure tecniche e gestionali riportate nel presente documento sono da considerarsi delle indicazioni. L'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza negli ambienti di lavoro rientra nella responsabilità dell'organizzatore stesso.

• IN CASO DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA INFERIORE O PARI ALLE 200 PERSONE, PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE:

Occorre presentare la documentazione che attesta la corretta installazione degli impianti e delle attrezzature oltre che la rispondenza alle norme di sicurezza che sono state esplicitate nella relazione e piano di sicurezza redatto dal tecnico abilitato.

Questa documentazione deve essere inviata alla PEC del SUAP entro la data e l'ora di inizio della manifestazione: faranno fede la data e l'orario di invio della PEC.

IN SOSTANZA L'EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE È CONDIZIONATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA DI SEGUITO:

- Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici da parte di tecnico abilitato;
- Relazione tecnica/di calcolo per i carichi sospesi (eventuale);
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato (palco, amplificatori, luci, ...), compresi capannine, coperture e gazebo che devono essere ancorati stabilmente al suolo;
- Per impianti a GPL (bombole): certificazione per il collegamento delle bombole di corretta installazione, certificazione di corretto funzionamento delle termocoppie;
- Asseverazione di tecnico abilitato ai fini delle verifiche stabilite dall'art. 80 del TULPS ai sensi dell'art. 141 reg. es. Tulps oppure asseverazione del tecnico di nulla mutato, ove ne ricorrano i presupposti;
- Dichiarazione del responsabile della manifestazione di corretta gestione della sicurezza ed al mantenimento dell'efficienza delle soluzioni indicate in relazione.

Il mancato invio della documentazione suddetta fa sì che la manifestazione risulti non autorizzata.

- **IN CASO DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CORRETTO MONTAGGIO, VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E OTTEMPERANZA AD EVENTUALI PRESCRIZIONI, DEVE ESSERE PRODOTTA IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI.**
- **TEMPISTICHE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda va presentata al SUAP competente e indirizzata al **Servizio competente**.